

STATUTO

Capo I – Origine, denominazione e natura, scopi dell'Associazione

Art. 1 - Denominazione, natura, sede e durata

1. L'Associazione ha la seguente denominazione:

"Associazione ALMA ROSE' - ETS".

2. L'Associazione ha sede in Milano, via Tadino n.18.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione, persegue, senza scopo di lucro, attività culturali, teatrali, musicali, ricreative, cinematografiche, di animazione, di danza, e di ogni altra espressione artistica nonchè spettacoli e concerti per la diffusione e la valorizzazione dell'arte e della cultura. E' specifico interesse dell'Associazione promuovere e realizzare iniziative ed attività rivolte alla conoscenza del territorio e della cultura locale; partecipa ad iniziative similari con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati.

Sono finalità dell'Associazione la realizzazione, la promozione, la diffusione e la distribuzione in Italia e all'Estero di spettacoli teatrali e di attività espressive di ogni genere quali corsi, stages, seminari, workshops, animazioni, laboratori, mostre, happening, cineforum, pubblicazioni video, progettazione ed organizzazione di convegni, concorsi e rassegne.

Per il perseguimento di dette finalità, l'Associazione, in via esclusiva o principale, svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale nonchè attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione (art. 5, lett. i), del Codice del Terzo Settore).

b) promuove ed organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, nonchè corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di teatro, musica, canto, regia, dizione, informatica, musical, e dell'arte e della cultura in genere. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, animatori, sportivi, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato interno od estraneo all'associazione. L'associazione si prefigge altresì la realizzazione e la divulgazione di prodotti: libri, audiovisivi, films e rubriche multimediali, altre pubblicazioni, oggettistica.

L'associazione, altresì, potrà svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d), del Codice del Terzo Settore); e attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lett. l), del Codice del Terzo Settore).

2. L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare, nello svolgimento della propria attività, forme di collaborazione con altri enti pubblici o privati che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei, come stipulare convenzioni.

Art. 3 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e stru-

mentali rispetto a queste ultime, individuate dal Consiglio Direttivo secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale previsto dal citato art. 6 del Codice del Terzo Settore.

2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella nota integrativa al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, ove ricorrano le condizioni per essere adottato.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente articolo 3, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle linee guida di cui al citato art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.5 Diritti e obblighi degli associati

Gli Associati hanno l'obbligo di concorrere, moralmente e materialmente, al conseguimento degli scopi dell'Associazione, partecipando all'attività promossa dalla stessa.

Gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere la quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. La quota deve essere versata dall'Associato mediante versamento sul conto corrente intestato all'Associazione in unica soluzione.

La qualifica di Associato si perde per dimissioni volontarie scritte, per espulsione o per decesso, oltre che per mancato rinnovo nei termini stabiliti dal regolamento.

L'esclusione è prevista quando l'Associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e del regolamento interno ove approvato o si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata per iscritto (anche via e-mail) all'Associato interessato. Contro il suddetto provvedimento, l'Associato potrà presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea degli Associati nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

La qualifica di associato non è trasmissibile agli eredi e non attribuisce alcun diritto all'ingresso né alla restituzione e/o liquidazione di quanto versato.

ART.6 Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale).

ART.7 Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. La delega non può essere conferita a componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, al Sindaco Unico, al Revisore Legale, applicandosi il quarto ed il quinto comma dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante invio di lettera raccomandata o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata presso la sede dell'associazione o anche altrove purchè in Italia.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli asso-

ciati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati e/o sull'accertamento dell'avvenuta decadenza;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, da un altro componente del Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea.

Dei lavori dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale, trascritto sull'apposito Registro, a cura del Segretario nominato dall'assemblea.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

ART.8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 6 (sei) nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I membri del consiglio direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art.26 del codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito al consiglio direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Nei confronti dei terzi, la firma del Vice Presidente costituisce prova di assenza o impedimento del Presidente.

ART.10 Organo di controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di controllo costituito da un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri, o da un unico Revisore dei Conti.

L'Organo di Controllo ha il compito di vigilare e controllare, in qualsiasi momento, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, di riferire all'Assemblea degli Associati, con osservazioni e proposte, in ordine ai bilanci annuali e alla loro approvazione. L'Organo di controllo dura in carica tre anni. Per quanto concerne la regolamentazione e il funzionamento dell'Organo

no, si rinvia espressamente agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

ART.11 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.12 Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da quote associative,
- da proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Regioni, enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

ART.13 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART.14 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART.15 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.16 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.TO JUAN MANUEL FERREIRA MOSQUERA

F.TO MATTIA D'AMATO NOTAIO